



Roma, 12.03.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000002750/AG
Oggetto: Emergenza COVID-19 – sospensione attività operatori sanitari

Circolare n. 12034

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**La sospensione dell'attività dei farmacisti e degli operatori delle farmacie
è prevista solo in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.**

Si fa seguito alle precedenti circolari in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 per richiamare l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 7 del D.L. 14/2020 (circolare federale n. 12025 del 10.3.2020), in base alla quale la misura della quarantena con sorveglianza attiva, prevista dal D.L. 6/2020 per gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. E', inoltre, disposto che i medesimi operatori sospendano l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Pertanto, la sospensione dell'attività da parte dei farmacisti e degli operatori delle farmacie, ancorché sottoposti a sorveglianza sanitaria, scatta solo nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)